INTERVENTI URGENTI PER I SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA, DELLA PESCA

Art. 3

Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo

All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: ", alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro". Al comma 10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 60 per cento".

Versione in vigore dal 12 gennaio 2006, non più in vigore dal 12 marzo 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca
Estremi	Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-i-settori-dell-agricoltura-dell-agroindustria/art-3-misure-urgenti-per-favorire-il-finanziamento-degli-investimenti-per/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it